

Cooperative e principi contabili *

Cooperatives and accounting principles

Emanuele Cusa **

ABSTRACT

Il presente scritto mostra alcune antinomie tra i principi contabili internazionali e nazionali e il diritto delle società cooperative, soffermandosi sulla contabilizzazione degli apporti a titolo di conferimento e dei ristorni.

This article shows some antinomies between international and national accounting principles and the law of cooperatives, focusing on the accounting representation of members contributions and of patronage dividends.

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. Le partecipazioni sociali delle cooperative secondo lo IAS 32 e l'IFRIC 2. – 3. Il recesso del socio e la liquidazione della sua partecipazione secondo il primo principio cooperativo ACI. – 4. Alcune risposte straniere all'antinomia tra diritto contabile internazionale e diritto societario cooperativo. – 5. La contabilizzazione dei ristorni secondo il CNDCEC e l'OIC. – 6. Le mie critiche alla bozza di principio contabile approvata dall'OIC nel 2021. – 7. La contabilizzazione dei ristorni come costi commisurati agli utili. – 8. Conclusioni.

1. Premessa

L'ordinamento italiano deve promuovere e favorire le cooperative italiane

* Il presente scritto, aggiornato al 31 dicembre 2021, rielabora l'intervento, con lo stesso titolo, tenuto il 14 ottobre 2021 all'interno del Convegno *La difficile coesistenza tra principi contabili nazionali e internazionali*, presso l'Università Ca' Foscari Venezia.

** Professore associato di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

conformi al modello costituzionale tratteggiato nell'art. 45, primo comma, Cost.

Questa promozione si realizza anche attraverso una disciplina della contabilità che sia armonica con le peculiarità, specialmente funzionali, del fenomeno cooperativo.

Il che non sempre accade, nonostante si assista a un crescente dialogo tra il mondo cooperativo e gli esperti contabili, volto a comporre in modo armonico il diritto particolare delle società cooperative con i principi contabili.

Principi che hanno o la natura di norme giuridiche se corrispondono ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea ai sensi dei Regolamenti CE n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 e n. 1126/2008 del 3 novembre 2008, o la natura di norme tecniche (*rectius*, ragionieristiche) se corrispondono ai principi contabili nazionali, così come consolidati dalla Fondazione Organismo Italiano Contabilità (di seguito OIC) ai sensi dell'art. 9 *bis* d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38¹.

Scopo del presente lavoro è evidenziare non solo la tensione tra il diritto delle cooperative e i principi contabili², ma anche la confusione, su alcuni punti cruciali, determinata da chi dovrebbe indicare come tenere la contabilità di queste società. L'esposto obiettivo è perseguito focalizzando due questioni: quali apporti dei soci possono concorrere a formare il patrimonio netto della cooperativa e come si contabilizzano i ristorni.

Queste due questioni sono trattate nel documento per la consultazione dell'OIC denominato *Bozza emendamenti ai principi contabili nazionali. Specificità delle società cooperative*, pubblicato nel maggio 2021 (di seguito la Bozza)³.

2. Le partecipazioni sociali delle cooperative secondo lo IAS 32 e l'IFRIC 2

I principi contabili internazionali, una volta adottati dalla Commissione europea con apposito regolamento (di seguito, i principi IAS), diventano diritto dell'Unione europea vincolante in tutti gli Stati membri dell'Unione, assumendo la stessa natura giuridica del provvedimento di cui costituiscono degli

¹ In generale, circa il diritto contabile italiano e i suoi rapporti con i principi contabili, rimando al seguente volume scritto da chi è stato onorato nel convegno indicato nella prima nota di questo saggio: DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, 5^a ed., Milano, 2019.

² Più ampiamente, sulle peculiarità del diritto contabile valevole per le cooperative cfr., tra gli altri, CUSA, *Diritto e prassi nei bilanci delle cooperative*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 99-117.

³ Illustrata da BOZZA, *Il bilancio delle cooperative e le specificità derivanti dalla bozza di emendamenti ai principi OIC*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 3/2021, 96 ss.

allegati. Da ciò deriva che i principi IAS sono gerarchicamente sovraordinati al diritto contabile di fonte nazionale (*in primis*, per l'Italia, al codice civile), stante la prevalenza del diritto unionale contenuto in regolamenti sul diritto nazionale degli Stati membri.

In base all'art. 4 Regolamento CE n. 1606/2002 devono essere redatti in conformità con i principi IAS i bilanci consolidati delle società (regolate dal diritto societario di uno Stato membro dell'Unione) i cui «titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro»; l'art. 5 regolamento n. 1602/2002 precisa però che lo Stato membro può consentire o prescrivere l'utilizzo dei principi IAS per redigere i bilanci individuali delle predette società e i bilanci individuali e consolidati delle società diverse da quelle menzionate nel citato art. 4.

L'Italia delimita le società che devono o possono redigere i loro bilanci secondo i principi IAS (di seguito i bilanci IAS) con gli artt. 2-4 d.lgs. n. 38/2005. Tra queste società vi sono anche quelle costituite in forma di cooperativa.

Nella realtà, per quanto mi consta, pochissime cooperative hanno approvato bilanci IAS, benché decine di migliaia di cooperative potrebbero decidere di farlo.

Tra le cooperative con bilanci IAS certamente spiccano le banche cooperative (in forma di banca popolare o di banca di credito cooperativo), per le quali gli artt. 2-4 d.lgs. n. 38/2005 hanno imposto l'osservanza dei principi IAS (a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005 per il bilancio consolidato o al 31 dicembre 2006 per bilancio individuale); dal 1° gennaio 2019 (con l'inserimento dell'art. 2 *bis* d.lgs. n. 38/2005) quest'obbligo è però venuto meno per le società «i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato»; ciononostante, almeno per le 238 banche di credito cooperativo (come risultano dall'albo delle banche consultato il 30 dicembre 2021), nessuna di esse si è avvalsa della facoltà in parola.

Tra i tanti problemi derivanti dall'utilizzo dei principi IAS, ne segnalo uno specifico per le cooperative, scaturente dal principio contabile internazionale n. 32 (di seguito IAS 32, originariamente adottato con Regolamento CE n. 2237/2004 del 29 dicembre 2004), non a caso fortemente contestato dal movimento cooperativo europeo (e non solo) già prima della sua adozione da parte della Commissione europea; contestazione che ha poi portato all'insoddisfacente Interpretazione IFRIC 2 (*Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili*) (di seguito IFRIC 2, adottata originariamente con regolamento CE n. 1073/2005 del 7 luglio 2005) e all'inserimento nello IAS 32 (con il regolamento CE n. 53/2009 del 21 gennaio 2009) degli oscuri paragrafi 16A-16D⁴.

⁴In argomento ricordo PALLOTTI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali in materia di strumenti finanziari: il caso delle cooperative*, in *Contr. impr.*, 2009, 359 ss.

Il paragrafo 11 dello IAS 32 definisce la nozione di strumento finanziario come «qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità»; se vogliamo esemplificare questa esoterica nozione, applicandola alle partecipazioni sociali (certamente annoverabili nel suo perimetro), la prima entità ivi evocata è la società che riceve il conferimento del socio e la seconda entità è lo stesso socio che riceve sinallagmaticamente un qualcosa contabilmente qualificabile (alternativamente in via totale o parziale, potendovi essere strumenti di natura mista) come passività finanziaria o come strumento rappresentativo di capitale; conseguentemente, il relativo valore dell'apporto sarà contabilizzato nel primo caso come debito per la società, mentre nel secondo caso come parte del suo patrimonio netto (accrescendo il capitale sociale e, se del caso, la riserva da sovrapprezzo).

L'IFRIC 2 dovrebbe chiarire quando le azioni di una «entità cooperativa» (entro cui sono certamente annoverabili nel nostro ordinamento le cooperative e le mutue assicuratrici) possano essere qualificate come strumenti di capitale; secondo i relativi estensori tale obiettivo sarebbe raggiunto con i paragrafi 6-9⁵, i quali stabiliscono che le azioni in parola sono da classificarsi come strumenti rappresentativi di capitale (o strumenti di capitale), se «soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32»⁶ o, in alternativa, se l'entità cooperativa «ha un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci», precisando che tale rifiuto non sarebbe incondizionato se fosse basato «su criteri di liquidità».

Questo incondizionato rifiuto di rimborsare le partecipazioni sociali – cruciale nella qualificazione contabile delle partecipazioni emesse da una cooperativa – trova una declinazione analitica per le azioni emesse dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento in forma cooperativa; in effetti, se si intende far qualificare dalla competente autorità di vigilanza le predette azioni come strumenti del capitale primario di classe 1 (corrispondenti agli strumenti con la miglior qualità ai fini della formazione dei loro fondi propri), occorre tra l'altro rispettare l'art. 29, paragrafo 2, lett. b), Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (meglio conosciuto come CRR), così come integrato dagli artt. 10 e 11 regolamento delegato UE n. 241/2014 del

⁵ Il cruciale paragrafo 6 di IFRIC 2 è stato modificato con il già ricordato Regolamento CE n. 53/2009.

⁶ I suddetti paragrafi indicano i requisiti necessari per qualificare come strumenti rappresentativi di capitale o gli «strumenti con opzione a vendere», o gli «strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione».

7 gennaio 2014, tutti applicabili sia a banche con bilanci IAS (come necessariamente accade per le banche cooperative italiane⁷), sia a banche con bilanci non IAS (come ad esempio accade per le *Raiffeisenbanken* tedesche, corrispondenti alle nostre banche di credito cooperativo); le disposizioni testé citate stabiliscono che, durante la vita dell'emittente, il rimborso o il riacquisto degli strumenti del capitale primario di classe 1 possa avvenire nei soli casi in cui il relativo emittente non possa rifiutarsi di farlo per il diritto nazionale (come ad esempio accade, nel nostro ordinamento, in presenza delle inderogabili cause di recesso del socio), aggiungendo però che tale emittente è legittimato a rinviare o a limitare il rimborso o il riacquisto «per un periodo illimitato» in ragione della sua situazione prudenziale (tra l'altro considerata in termini finanziari, di liquidità, di solvibilità e di consistenza dei fondi propri).

3. Il recesso del socio e la liquidazione della sua partecipazione secondo il primo principio cooperativo ACI

L'esposta regolamentazione dei principi IAS e della connessa disciplina bancaria (almeno nella parte in cui collegano il capitale sociale ad apporti che potrebbero essere non rimborsabili sulla sola iniziativa del titolare degli strumenti che li rappresentano) è in patente contrasto con primo principio cooperativo, consolidato nel 1995 dall'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI, corrispondente all'acronimo ICA che sta per *International Cooperative Alliance*) mediante la *Dichiarazione di identità cooperativa*⁸; si suole infatti far discendere dal citato primo principio, denominato *Adesione libera e volontaria*, quello della cosiddetta porta aperta della cooperativa sia in entrata sia in uscita⁹; il che significa garantire vuoi il diritto per l'aspirante socio di chiede-

⁷ Per le quali vale altresì l'art. 28, comma secondo *ter*, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale disciplina il diritto al rimborso delle azioni di banche cooperative in caso di recesso, morte o esclusione del socio; in generale, sui fondi propri delle banche cooperative cfr., da ultimo, ROMANO, *La mutualità nelle banche popolari*, Milano, 2020, 343 ss.

⁸ Il suddetto contrasto è già stato rilevato da molti, tra cui rammento VASSEROT, *El derecho de reembolso del socio en caso de baja y el concurso de las sociedades cooperativas*, in *CI-RIEC*, 21/2010, 1 ss.

⁹ Quella esposta nel testo è chiaramente l'interpretazione ufficiale del principio in parola, contenuta in ICA, *Guidance Notes to the Co-operative Principles*, Brussels, 2015, 8: «*open voluntary membership also means that members are free to cease to be members if they so choose* [l'adesione volontaria aperta significa anche che i membri sono liberi di cessare di essere membri se lo desiderano].

re l'ammissione in cooperativa come socio (anche se ciò non significa riconoscergli il diritto soggettivo di entrarvi), vuoi il diritto per il socio di vedersi liquidata la sua partecipazione sociale nei casi in cui il socio abbia il diritto di uscire dalla cooperativa.

Dunque, è evidente l'antinomia tra lo IAS 32 e il primo principio cooperativo circa la liquidazione del socio uscente *durante societate*: se lo IAS 32 impone (come condizione per imputare a patrimonio netto il conferimento) che la società abbia «un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci», il primo principio cooperativo impone (come condizione per aversi una cooperativa rispettosa della propria identità internazionalmente fissata) che i suoi soci abbiano un diritto di recesso e un conseguente diritto a vedersi liquidata la loro partecipazione; il primo principio cooperativo consente però di limitare (ma non di sopprimere) il diritto alla quota di liquidazione, ad esempio per evitare che la liquidazione della partecipazione sociale metta a repentaglio la sopravvivenza della società¹⁰.

L'antinomia appena esposta determina un insanabile contrasto tra diritto contabile e diritto societario; in effetti, almeno nel nostro diritto societario comune, non può esistere né una società senza capitale sociale (tanto è vero che anche le cooperative, se prive totalmente di capitale, devono essere sciolte *ex art. 2545 duodecies c.c.*), né un socio il cui (o del suo dante causa) apporto non sia stato in tutto o in parte imputato a capitale sociale (così potendosi qualificare come conferimento). Non si dimentichi poi che anche nelle cooperative il capitale sociale assolve una funzione non solo vincolistica (assieme alle riserve legale e indivisibili, la cui disciplina è ben più stringente di quella delle riserve prevista per le società di capitali), ma anche organizzativa (si pensi ai diritti corporativi esercitabili da soci aventi una partecipazione rappresentativa

¹⁰Così ICA, *Guidance Notes to the Co-operative Principles*, cit., 8: «*in some co-operatives, practical restrictions may need to be applied to members wishing to leave, though restrictions on leaving should be limited. For example, in a housing co-operative, a member may be required to assign the occupancy rights of the co-operative home they occupy to a new member. In an agricultural or worker co-operative, withdrawal of capital when a member leaves may need to be phased over time or subject to reasonable delays to avoid destabilising the soundness of the co-operative's finances, but the principle of a member's right to withdraw from membership should be respected* [in alcune cooperative potrebbe essere necessario prevedere delle restrizioni per i soci che intendano recedere, sebbene tali restrizioni dovrebbero essere limitate]. Ad esempio, in una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, al socio uscente può essere richiesto di trasferire il proprio diritto di occupare l'abitazione di proprietà della cooperativa a un nuovo socio. In una cooperativa agricola o di lavoro, la liquidazione della partecipazione sociale può essere graduale nel tempo o soggetta a termini di preavviso ragionevoli così da evitare di destabilizzare finanziariamente la cooperativa, ma il principio che garantisce al socio un diritto di recesso deve essere rispettato]».

di una certa quota del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2526, 2543, secondo comma, e 2545 *quinquiesdecies*, primo comma, c.c.)¹¹.

L'illustrata contraddizione è acuita dal fatto che, se non v'è dubbio che gli Stati membri dell'Unione europea devono osservare lo IAS 32, facendo esso parte del diritto unionale di necessaria applicazione (almeno nei limiti fissati nell'art. 4 reg. CE n. 1606/2002), gli stessi Stati devono però altresì rispettare la sopra menzionata *Dichiarazione di identità cooperativa*, quando legiferano in materia di società cooperative, essendo vincolati a rispettare la vigente *Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002* (n. 193), adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (di seguito OIL) il 20 giugno 2002; in effetti, tutti gli Stati membri dell'Unione, essendo anche membri dell'OIL, sono tenuti a osservare la citata *Recommendation*, la quale impone di promuovere e rafforzare l'identità delle cooperative sulla base dei principi contenuti nella *Dichiarazione*¹².

Da notare poi che lo IAS 32 potrebbe ostacolare la costituzione di società che devono contemporaneamente rispettare tale principio contabile e riconoscere ai relativi soci il diritto di uscire dalla stessa; ciò potrebbe accadere, per esempio, in presenza di comunità energetiche rispettose del diritto unionale, la cui forma ideale, almeno quando esercitino imprese significative, è per me quella cooperativa¹³.

Da ultimo, l'impostazione contenuta nello IAS 32 è assai discutibile dal punto di vista giuridico (equiparando contabilmente un conferimento a un prestito), crea inutili confusioni e complicazioni nella rappresentazione contabile e certamente non trova giustificazione nell'offrire una maggior tutela ai creditori sociali. In effetti, circa questa supposta maggior tutela, la società, nell'esercitare l'incondizionato potere di rifiutare la liquidazione della partecipazione del socio uscente, rimane governata dai soci; sicché costoro potrebbero sempre decidere di far prevalere gli interessi dei soci (nel liquidare *durante societate* la partecipazione del socio uscente) sugli interessi dei creditori; dunque, se si volesse tutelare efficacemente i creditori senza comportare confu-

¹¹ Sul punto rimando a CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative* (rielaborazione dello studio n. 90-2009/I, approvato il 19 novembre 2009 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato, in *Studi e Materiali*, 1/2010, 33 ss.), in *Riv. soc.*, 2010, spec. 473-477.

¹² Circa il carattere vincolante della sopra ricordata *Recommendation* cfr., da ultimo, CUSA, *Energy Cooperatives and Sustainable Development*, in TADJUDJE-DOUVITSA (a cura di), *Perspectives on Cooperative Law - Festschrift In Honour of Professor Hagen Henry*, in corso di pubblicazione.

¹³ Per un approfondimento cfr. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *ODC*, 1/2020 (scaricabile da www.rivistaodc.eu), 114 ss.

sione nella rappresentazione contabile, basterebbe adottare la seguente soluzione, ben più equilibrata, volta ad anteporre l'interesse dei creditori sociali a quello dei soci, concepita dal legislatore italiano per le società con personalità giuridica: gli artt. 2437 *quater* e 2473, quarto comma, c.c., valevoli anche per le cooperative¹⁴.

4. Alcune risposte straniere all'antinomia tra diritto contabile internazionale e diritto societario cooperativo

La Spagna è il Paese dell'Unione europea ove l'antinomia evidenziata nel precedente paragrafo ha generato la più elevata quantità di disposizioni per risolvere tale antinomia¹⁵.

In effetti, dal 1° gennaio 2010 tutte le imprese spagnole, a prescindere dalla loro forma giuridica, quando devono redigere il loro bilancio individuale, contabilizzano i mezzi utilizzati per finanziarsi (e pertanto la loro situazione patrimoniale) nel rispetto dei principi IAS e, in particolare, dello IAS 32; in effetti, il contenuto di quest'ultimo principio è stato incorporato nell'obbligatorio diritto contabile comune mediante la *Ley 16/2007 (de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea)*, come attuata dal *Real Decreto 1514/2007 (de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad)*. Contemporaneamente all'ingresso nel diritto contabile comune spagnolo dello IAS 32 è stata modificata dalla *Ley 16/2007 la Ley 27/1999 (de 16 de julio, de Cooperativas)* – contenente il diritto societario delle cooperative diverse da quelle regolate dalle *Comunidades Autónomas*¹⁶ – al fine precipuo di adattarla allo IAS 32; l'adattamento in parola si è completato con

¹⁴ Così almeno sostiene CUSA, *Le riduzioni di capitale nelle società cooperative*, cit., 477-481.

¹⁵ In argomento cfr., tra gli altri, BALAGUER-MÉNDEZ, *La repercusión económico-contable de la baja del socio en la sociedad cooperativa: la incidencia de la NIC 32*, in *Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo*, 51/2017, 135 ss.

¹⁶ Le fonti di diritto che compongono la disciplina delle cooperative spagnole sono molto complesse, poiché il loro diritto societario attiene alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle singole *Comunidades Autónomas*; sicché, quest'ultimo diritto è composto dalla legge statale (la *Ley 27/1999*) e dalle leggi approvate da tali *Comunidades*. Il diritto contabile delle cooperative, invece, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato. In ragione di ciò le *Comunidades Autónomas* hanno modificato il loro diritto societario cooperativo, adattandolo all'imperativa vigenza su tutto il territorio spagnolo di regole contabili con contenuto analogo allo IAS 32.

Orden EHA/3360/2010 (de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas), il quale inserisce nel diritto contabile speciale delle cooperative alcune specifiche norme; tra queste ricordo quelle che hanno individuato due nozioni di capitale sociale (una di diritto contabile e l'altra di diritto societario)¹⁷ e quelle che prevedono per i bilanci annuali delle cooperative la possibile coesistenza di due capitali: uno (denominato *Capital*) composto (in tutto o in parte) dagli apporti a fronte dei quali siano state emesse partecipazioni qualificabili come strumenti rappresentativi di capitale; l'altro (denominato *Capital reembolsable exigible*) composto (in tutto o in parte) dagli apporti a fronte dei quali siano stati emesse partecipazioni qualificabili come passività finanziarie¹⁸.

Il Portogallo ha recepito nel diritto contabile comune delle società il contenuto dello IAS 32, così costringendo tutte le cooperative a osservare tale prin-

¹⁷ Così recita la sua *disposición adicional única*: «*las Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas no afectarán a la calificación del capital social a los efectos regulados en la ley de cooperativas que resulte de aplicación, los estatutos sociales y la legislación mercantil en general. Es decir, el capital de la sociedad cooperativa será el emitido como tal ajustándose a los requisitos previstos en dicha legislación, independientemente de que haya sido clasificado como fondos propios o como pasivo de acuerdo con lo dispuesto en las Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas*».

¹⁸ La sua *norma segunda* definisce contabilmente nel seguente modo, rispettivamente, il capitale sociale (in senso stretto) e i fondi propri delle cooperative: «*el capital social de las cooperativas se calificará como patrimonio neto, en particular, como fondos propios, como un instrumento financiero compuesto, o como pasivo, en función de las características de las aportaciones de los socios o partícipes*»; «*tendrán la consideración de fondos propios las aportaciones al capital social cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector o la Asamblea General, según establezcan la ley aplicable y los estatutos sociales de la cooperativa, siempre que no obliguen a la sociedad cooperativa a pagar una remuneración obligatoria al socio o partícipe y el retorno sea discrecional*».

Per racciardare il diritto societario al diritto contabile la sopra precisata *norma segunda* introduce la seguente regola per il bilancio individuale delle cooperative: «*el capital social que tenga la consideración de fondos propios lucirá en el epígrafe “Capital” de la subagrupación “Fondos propios” del patrimonio neto del balance, en las partidas “Capital cooperativo suscrito” y “Capital cooperativo no exigido”, figurando esta última con signo negativo y reflejando los desembolsos no exigidos a los socios. ... Las aportaciones de los socios con derecho de reembolso en caso de baja, retorno o remuneración obligatoria se presentarán en un epígrafe del pasivo no corriente o corriente del balance, dependiendo de su vencimiento, denominado “Deudas con características especiales a largo plazo” y “Deudas con características especiales a corto plazo”, en una partida creada al efecto con la denominación de “Capital reembolsable exigible”. En la memoria se detallarán las características de estas emisiones*».

cipio contabile, ma non ha previsto espresse norme volte a coniugare il diritto contabile con il diritto societario delle cooperative; il che ha creato molta incertezza e insoddisfazione tra gli studiosi portoghesi e una serie di inconvenienti alle cooperative portoghesi¹⁹.

In Germania e in Francia non esiste l'antinomia esaminata nel precedente paragrafo²⁰, poiché in tali ordinamenti l'imperatività dei principi IAS vale solo entro i confini minimi di applicabilità tracciati dall'art. 4 reg. CE n. 1606/2002²¹; sicché, almeno per le cooperative cui non si applichi il regolamento (UE) n. 575/2013, non occorre risolvere tale antinomia.

In Italia regna invece la confusione sul punto, almeno secondo le motivazioni che hanno portato il movimento cooperativo a proporre all'OIC e a ottenere dallo stesso organismo le precisazioni contenute nella Bozza in materia di partecipazioni dei soci finanziatori.

Tra queste motivazioni v'era infatti quella di garantire che i valori degli apporti raccolti mediante partecipazioni di sovvenzione e azioni di partecipazione cooperativa (regolate, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 l. 31 gennaio 1992, n. 59) concorressero in tutto o in parte alla formazione del capitale sociale, diversamente da quanto pareva aver sostenuto l'Agenzia delle entrate.

Invece le previsioni contenute nella Bozza né impediscono di qualificare tali partecipazioni sociali come passività finanziarie in presenza di cooperative con bilanci IAS, né precludono all'Agenzia delle entrate (come ha stabilito con la Risposta a interpello 27 novembre 2018, n. 87) di negare la cosiddetta agevolazione ACE (corrispondente ad aiuto alla crescita economica) alle partecipazioni di finanziamento *ad tempus* (come erano quelle scrutinate nella predetta risposta e come accade sovente nella realtà), qualora il legislatore (non certamente vincolato nel caso di specie allo IAS 32) abbia effettivamente previsto, esercitando la propria discrezionalità, che nel calcolo dell'incremento

¹⁹ Ciò è ben illustrato in MEIRA-BANDEIRA-GONÇALO, *A (in)suficiência do regime do direito ao reembolso em Portugal: o estudo particular das cooperativas vitivinícolas da região demarcada do Douro*, in *Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo*, 51/2017, 135 ss.

²⁰ Tuttavia, circa le preoccupazioni suscitate che anche nei suddetti Paesi dallo IAS 32 (almeno nelle sue formulazioni antecedenti al 2006), se applicato alle cooperative, cfr. DETILLEUX-NAETT, *Les coopératives face aux normes comptables internationales. Le cas de l'IAS 32*, in *RECMA*, 2005, n. 295, 7 ss., DGRV, *Die Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital nach IFRS- ein Vorschlag zur Modifizierung von IAS 32*, Berlin, 2006 e, più recentemente, HIEZ, *Sociétés coopératives*, 2^a ed., Paris, 2018, 178-179.

²¹ Come ricorda, da ultimo, DE ANGELIS, *I bilanci d'esercizio secondo il codice civile e gli IAS/IFRS: una confusione che deve finire*, in corso di pubblicazione negli *Studi in onore di Sabino Fortunato*.

di capitale sociale così agevolabile rilevino solamente apporti di denaro conferiti a tempo indeterminato.

5. La contabilizzazione dei ristorni secondo il CNDCEC e l'OIC

Secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) l'unica corretta contabilizzazione dei ristorni era, fino al 2016, quella di considerarli come dei maggiori costi o dei minori ricavi (a seconda della tipologia di attività svolta e in base al tipo di rapporto mutualistico intrattenuto dalla cooperativa coi suoi soci); pertanto, il valore dei ristorni avrebbe dovuto portare al diretto incremento delle voci di costo B.6 (costi d'acquisto, per le cooperative di conferimento), B.7 e B.9 (costi per servizi o personale, per le cooperative di produzione o di lavoro), ovvero alla rettifica dei ricavi, nella voce A.5 (altri ricavi e proventi, per le cooperative di consumo o di utenza)²².

Nel 2016 tale istituzione sfuma la perentorietà delle proprie precedenti conclusioni, affermando che, benché la predetta contabilizzazione rimanga quella ottimale, sarebbe ammissibile anche considerare i ristorni come una quota dell'utile di esercizio²³, se non altro in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate considera legittima pure quest'ultima contabilizzazione fin dal 2002²⁴.

²² Cfr. CNDC, sia in *Raccomandazione in tema ristorni per le società cooperative*, giugno 2003, sia in *Il ristorno nelle cooperative di utenza – Integrazione della Raccomandazione contabile sui ristorni nelle cooperative*, gennaio 2006; in quest'ultimo documento si afferma che «non appare quindi accettabile qualunque diversa rappresentazione di ristorno che possa derogare alla precedente configurazione [cioè i ristorni contabilizzati come rettifiche di voci del conto economico (N.d.A.)], in quanto quella appena indicata si presenta quale: 1) configurazione conforme ai postulati di bilancio ed ai principi contabili; 2) configurazione coerente con una rappresentazione del vantaggio mutualistico non lucrativo».

²³ CNDCEC, *Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale*, aprile 2016, 33-35.

²⁴ In effetti, l'Agenzia delle entrate, a partire dalla circolare 18 giugno 2002, n. 53/E (seguita dalle circolari 9 luglio 2003, n. 37/E, 15 luglio 2005, n. 34/E e 9 aprile 2008, n. 35/E) ha costantemente ammesso la legittimità di entrambe le contabilizzazioni sopra indicate, sostenendone (ma con errori di calcolo nel comparare gli effetti delle due diverse modalità di rendicontazione) la loro neutralità fiscale; contro la predetta supposta neutralità cfr., da ultimo, DILI-GALTIERI, *La disciplina fiscale dei ristorni*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2/2021, 102 ss. In generale, sulla disciplina tributaristica dei ristorni cfr. SEPE, *Il problema della «giusta» mutualità cooperativa e l'(in)efficacia dei controlli: osservazioni in tema di «aiuti di Stato» a margine della sentenza Paint Graphos della Corte di Giustizia*

Tuttavia, nel 2017 il CNDCEC ritorna sull'argomento affermando che «l'attribuzione del ristorno ... non va confusa con la distribuzione degli utili» e, seppur con una prosa assai contorta, sembra affermare che contabilmente i ristorni debbano essere contabilizzati solo come rettifiche di costi o di ricavi²⁵.

Nel 2021, dopo più di tre anni di gestazione, interviene sulla contabilizzazione dei ristorni l'OIC, approvando la Bozza con una deliberazione del suo consiglio di gestione del 4 maggio 2021. Questo documento – se e quando sarà approvato definitivamente dall'OIC nel rispetto del procedimento di cui all'art. 12 statuto OIC – rappresenterà l'unico principio contabile nazionale dell'OIC con il quale si terrà conto delle peculiarità contabili delle cooperative rispetto alle altre società.

Nella Bozza si propone (con i paragrafi 23.A e 23.B²⁶) di contabilizzare i ristorni secondo le seguenti alternative modalità: (i) se lo statuto della cooperativa e/o un regolamento sugli scambi mutualistici prevedono entro la data di chiusura dell'esercizio contabile l'obbligo di ripartire i ristorni, questi ultimi devono rettificare apposite voci del conto economico e corrispondono a un debito da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale della società cooperativa; (ii) se invece manca il predetto obbligo, i ristorni sono una quota dell'utile e pertanto la loro distribuzione non comporta alcun impatto nel conto econo-

delle Comunità europee, in *Dir. prat. trib.*, 2012, 430 ss., il quale, pur non prendendo posizione sulla natura giuscommercialistica dei ristorni e sulla loro rappresentazione contabile, precisa che il loro trattamento fiscale non può essere usato come argomento per individuare la predetta natura (specie se si volesse sostenere dalla loro deducibilità la loro qualificazione privatistica come costi).

²⁵ CNDCEC, *Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs. 139/2015*, maggio 2017, 12-14. Nell'unica (per quanto mi consta) monografia scientifica di natura ragionieristica sul bilancio di esercizio delle cooperative di diritto comune, uscita dopo la riforma del diritto societario del 2003 (CONGIU, *Il bilancio d'esercizio delle imprese cooperative*, Milano, 2005, 120-123), non si prende posizione sulla corretta contabilizzazione dei ristorni, ammettendo entrambe le soluzioni esposte nel testo.

²⁶ «23.A. Per le società cooperative, i ristorni, di cui all'articolo 2545 *sexies* del Codice civile, sono iscritti tra i debiti, quando lo statuto e/o il regolamento, di cui all'art 2521 del codice civile, prevedono che esiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. L'esistenza dell'obbligazione va verificata in relazione alle condizioni previste nello statuto e/o regolamento. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.»

«23.B. Quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci, sorge l'obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni».

mico (rettificando alcune voci) e nello stato patrimoniale (incrementando i debiti).

6. Le mie critiche alla bozza di principio contabile approvata dall'OIC nel 2021

Nelle mie osservazioni alla Bozza, presentate all'OIC entro il termine fissato per la consultazione pubblica della Bozza, ho decisamente contestato la riportata posizione dell'OIC, poiché essa non solo è basata su un presupposto vago e, per certi versi, sbagliato, ma è anche in contrasto con altri principi contabili già approvati dalla stessa OIC.

Il presupposto è *vago*, poiché non viene indicato esattamente quando sia presente un'«obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci» (punto 23.B della Bozza). Certo, si potrebbe dire che non è compito degli esperti contabili (ma del giurista) accertare la presenza di un'obbligazione, di modo che l'esperto contabile ne dia poi la corretta rappresentazione contabile. Tuttavia, esaminando gli statuti delle società cooperative e/o i loro regolamenti sugli scambi mutualistici, non sarà così frequente che il giurista potrà far discendere da tale disciplina negoziale una vera e propria «obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci». In effetti, sulla base delle molte società cooperative da me esaminate nell'ultimo trentennio, sebbene tali società non costituiscano un campione statistico significativo, ritengo che, se non cambierà l'attuale prassi, sarà raro trovarne che contabilizzino i ristorni rettificando le apposite voci del conto economico in ragione di una disciplina negoziale da cui possa trarsi l'esistenza certa dell'obbligazione in parola.

Il presupposto è per certi versi *sbagliato*, poiché vi può essere un obbligo statutario o regolamentare di ripartire i ristorni, senza che ciò costringa la società cooperativa vuoi a contabilizzare i ristorni nel conto economico, vuoi a violare il diritto societario al fine di rispettare i paragrafi 23.A e 23.B della Bozza. Affinché il mio pensiero sia massimamente chiaro, riporto di seguito due legittimi esempi di «obbligazione alla ripartizione dei ristorni», senza che questi ultimi debbano (ma anche possano) essere contabilizzati secondo quanto suggerito dal ricordato paragrafo 23.A: (i) i ristorni riconosciuti ai soci mediante contratti parziari (sui quali ritornerò nel prossimo paragrafo); (ii) il possibile obbligo statutario di distribuire a titolo di ristorno una certa quota dell'utile d'esercizio (sempreché quello che si intenda distribuire a tale titolo sia qualificabile come utile ristornabile), il quale deve essere adempiuto dai soci, quando siano chiamati a decidere la destinazione degli utili dopo l'approvazione del bilancio di esercizio.

La Bozza risulta altresì *incoerente* con altri principi contabili nazionali già approvati dall'OIC; in effetti, se anche esistesse l'obbligazione ivi menzionata alla data di chiusura dell'esercizio, tale obbligazione non potrebbe essere iscritta tra i debiti, nel passivo dello stato patrimoniale della società cooperativa interessata, essendo la medesima *sospensivamente* condizionata alla deliberazione assembleare di distribuzione dei ristorni, da prendersi necessariamente dopo la data di chiusura dell'esercizio; sicché l'obbligazione in parola, prima della ricordata deliberazione assembleare, dovrebbe iscriversi nel progetto di bilancio non tra i debiti (alla voce D14), bensì nei fondi per rischi e oneri (alla voce B4), come chiariscono il principio contabile OIC 19 (paragrafo 78) e il principio contabile OIC 31 (cfr. specialmente i paragrafi 6, 9, 10 e 25).

Un discorso diverso andrebbe fatto se si ritenesse la predetta obbligazione *risolutivamente* condizionata alla deliberazione assembleare di distribuzione dei ristorni, a condizione che si segua sul punto la dottrina unanime (benché il principio contabile OIC 19 taccia in argomento), secondo la quale andrebbero iscritti nella classe D del passivo dello stato patrimoniale tutti i debiti corrispondenti ad un'obbligazione sottoposta a condizione risolutiva. Tuttavia, dovendo sottostare nel caso di specie alla disciplina legale dei ristorni sopra richiamata, mi sembra francamente difficile sostenere che tale deliberazione corrisponda a una condizione risolutiva, potendosi semmai qualificare la medesima come condizione legale di natura sospensiva.

7. La contabilizzazione dei ristorni come costi commisurati agli utili

Come sostengo ormai da più di vent'anni e come prevede fin dal 2002 la Banca d'Italia circa i ristorni nelle banche di credito cooperativo²⁷, il ristorno costituisce sempre una porzione dell'utile di esercizio; il che non impedisce alle cooperative di considerare in determinati casi il ristorno come un costo, in quanto derivante da un previo obbligo dell'ente chiamato a riconoscerlo.

Il diritto consente infatti alle società di commisurare dei costi all'utile di esercizio. Ciò accade ogni volta che sia integrata la fattispecie 'partecipazione agli utili', la cui disciplina è desumibile dagli artt. 2102, 2340, 2341, 2389, secondo comma e 2432 c.c.

Orbene, nella fattispecie appena indicata possono essere sussunte tutte le ipotesi in cui i ristorni siano contabilizzati non già come impieghi di utili (cioè

²⁷ Cfr. Banca d'Italia, *Disciplina dei ristorni delle BCC*, in *Boll. Vig.*, aprile 2002, 3.

derivanti da una deliberazione assembleare), bensì come costi commisurati agli utili (cioè condizionati esclusivamente al conseguimento di un utile)²⁸.

Tuttavia, se si vuol far diventare il ristorno un costo, è necessario che la società cooperativa regoli in tutto o in parte gli scambi mutualistici mediante appositi contratti (eventualmente eterointegrati attraverso clausole statutarie o regolamenti assembleari approvati ai sensi dell'art. 2521, quinto comma, c.c.) contenenti una clausola parziaria²⁹. Il che – come ho riscontrato nella realtà – accade non di rado nella cooperazione agricola.

Ma, allora, i ristorni derivanti da negozi parziari – al pari dei compensi quotativi spettanti ai lavoratori (di imprenditori con bilanci pubblicati) *ex art.* 2102 c.c. e agli amministratori di società *ex art.* 2389, secondo comma, c.c. e al pari dei benefici parametrati agli utili riconosciuti ai promotori di società *ex art.* 2340 c.c. e ai soci fondatori di società *ex art.* 2341 c.c. – sono da qualificarsi come costi parametrati agli utili, essendo tutti sussumibili nella sopra ricordata fattispecie³⁰; quindi, tali ristorni sono contabilmente dei costi calcolati sugli «utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato» (art. 2102 c.c.).

I giuscommercianti, se hanno approfondito la natura della fattispecie corrispondente alla partecipazione agli utili, non hanno però adeguatamente analizzato la relativa rappresentazione contabile.

A mio avviso, proprio in ragione della frase sopra riportata dell'art. 2102 c.c., il valore al quale sottrarre i costi parziari corrisponde non solo all'utile di esercizio³¹ – tra l'altro esistente giuridicamente unicamente dopo l'approvazione del bilancio in cui compare tale valore – ma anche all'esatto importo indicato alla voce del conto economico prescritta dall'art. 2425, n. 21, c.c.

²⁸ La distinzione esposta nel testo è utilizzata ad esempio da STRAMPELLI, *sub art.* 2432 c.c., in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa-Portale, t. I, Milano, 2016, 2378, relativamente all'analoga fattispecie del compenso quotativo degli amministratori.

²⁹ Sul punto cfr. CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, Milano, 2000, 159-175.

³⁰ La stessa opinione è certamente espressa circa gli artt. 2102, 2340, 2341, 2432 c.c. dalla dottrina maggioritaria, qui rappresentata da COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Tratt. delle s.p.a.* diretto da Colombo-Portale, 7*, Torino, 1994, 486-490 e da STRAMPELLI, *sub art.* 2432 c.c., cit., 2378-2379.

³¹ Così, autorevolmente, COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 490, il quale precisa altresì (*ivi*, 487) che il pagamento dei costi parametrati agli utili non è precluso da perdite residue non coperte.

Sicché l'utile di esercizio riportato nel bilancio approvato dall'assemblea è sì al netto delle imposte, ma sempre al lordo dei costi parametrati agli utili³².

Se si opinasse diversamente, infatti, dal bilancio non risulterebbe il parametro per calcolare i collegati costi, in palese contrasto con il dettato degli artt. 2102, 2340 e 2432 c.c.³³. Non si può pertanto obiettare alla ricostruzione sopra sostenuta, evidenziando come i principi di redazione del bilancio impongano l'iscrizione di qualsiasi costo nel conto economico e pertanto l'utile di esercizio ivi indicato dovrebbe essere al netto dei costi parziari; questa regola generale, infatti, è espressamente derogata dalle disposizioni sopra citate in presenza di costi commisurati agli utili.

Quindi, i costi parziari rimangono costi, nonostante non siano (poiché non possono essere per il codice civile) indicati nel conto economico. Si spiega così l'art. 95, quinto e sesto comma, TUIR, nei quali, proprio relativamente all'evidenziata fattispecie della partecipazione agli utili, è precisato che i corrispondenti costi sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico.

A conferma dell'esposta lettura, si segnala che l'art. 2432 c.c. è eccezionale (rispetto alle altre ipotesi di costi parziari³⁴) nella sola parte in cui impone di dedurre dalla base di calcolo dei compensi quotativi la quota di utili da destinare a riserva legale *ex art.* 2430 c.c. (così assimilando i compensi quotativi alla diversa fattispecie dei dividendi³⁵), ma non anche nella parte in cui indica che i compensi in parola siano calcolati su un valore che è leggibile nel conto economico³⁶; è pertanto difforme dal nostro sistema contabile interpretare l'art. 2432 c.c. nel senso che esso imporrebbe di indicare nel conto economico

³² In questa direzione vanno CUSA, *I ristorni nelle società cooperative*, cit., 178-184, circa i ristorni derivanti da negozi parziari e BONAFINI, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2005, 397-401, circa i compensi quotativi degli amministratori delle s.p.a.

³³ Esemplificando, l'utile da utilizzare per pagare i costi parziari è sì quello relativo all'esercizio in cui sono maturati tali costi (l'esercizio x), ma è conoscibile e giuridicamente esiste solo dopo la chiusura dell'esercizio x (cioè al momento dell'approvazione assembleare del relativo bilancio); dunque i costi parametrati all'utile sono pagati nell'esercizio x+1, usando utili accertati nell'esercizio x+1, ma generati nell'esercizio x.

³⁴ Sulle ragioni dell'eccezionalità sopra evidenziata v., da ultimo, STRAMPELLI, *sub art.* 2432 c.c., cit., 2379.

³⁵ Così BONAFINI, *I compensi degli amministratori*, cit., 398.

³⁶ BONAFINI, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, cit., 397, scrive infatti che, in presenza di retribuzioni quotative, «la quota [dell'utile] da portare a riserva legale deve essere decurtata dall'utile al netto di qualsiasi spesa, ma ancora al lordo di questo costo [cioè del compenso partecipativo]».

un utile di esercizio al netto delle quote da destinare a riserva legale e ai compensi quotativi.

Nelle società con personalità giuridica, affinché possano prevedersi dei costi parametrati agli utili, occorre che tali costi siano stati decisi dai soci attraverso apposite clausole statutarie e/o apposite loro decisioni (come una deliberazione disciplinante i ristorni corrispondenti a costi o il compenso quotativo degli amministratori); solo i soci, infatti, possono spogliarsi anticipatamente della seguente loro competenza: quella di decidere sulla destinazione degli utili.

Se le cooperative devono indicare (dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016) nella nota integrativa «la proposta di destinazione degli utili» in forza dell'art. 2427, primo comma, n. 22 *septies*, c.c. – cioè la proposta sugli impieghi di utili (qui richiamando la bipartizione tra impieghi di utili e costi commisurati agli utili), tra i quali vi sono quelli doverosi a riserva legale e al fondo mutualistico *ex art. 2545 quater*, primo e secondo comma, c.c. e quelli eventuali, come i ristorni qualificabili come impieghi di utili –, a maggior ragione (così giustificandosi un'interpretazione estensiva del citato n. 22 *septies*) le stesse società devono indicare nella nota integrativa i costi commisurati agli utili³⁷, tra cui i ristorni derivanti da negozi parziari; solo in questo modo, infatti, si offre un'informazione adeguata e completa sulle allocazioni (necessarie o possibili) dell'utile di esercizio indicato nel conto economico³⁸.

Il che non contrasta con il cosiddetto principio di topica legale dell'informazione contabile (secondo il quale le informazioni contabili devono essere fornite nel luogo previsto dalla legge)³⁹, informando sull'utile di esercizio non già unicamente nel conto economico, bensì anche nella nota integrativa. In effetti, chi legge il bilancio trova nel conto economico quello che deve trovare (l'utile di esercizio) e dunque è rispettato il suddetto principio, anche se tale valore non corrisponde a quello sul quale l'assemblea è chiamata a decidere la

³⁷ Sempre BONAFINI, *I compensi degli amministratori di società per azioni*, cit., 295, afferma che «il pagamento della remunerazione quotativa appartiene alla fase della destinazione degli utili netti».

³⁸ Nulla vieta che gli amministratori eventualmente ripetano le informazioni sopra precisate, già contenute nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione; in questo modo gli amministratori chiariscono ai soci tutti i calcoli (si pensi a quelli in presenza di compensi quotativi agli amministratori, ove la quota di utili ad essi spettante deve essere al netto di quella da destinare a riserva legale e quest'ultima è calcolata al lordo di quella per pagare tali compensi) che portano ai valori sui quali gli stessi soci sono chiamati a decidere la destinazione.

³⁹ Circa il suddetto principio cfr. STRAMPELLI, *La completezza del bilancio d'esercizio*, in *Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, a cura di Rescio-Speranzin, Torino, 2020, 212 ss.

destinazione (l'utile di esercizio decurtato dei costi parametrati agli utili), dovendo questo valore essere diminuito dell'importo necessario per coprire i costi parziari (come indicato nella nota integrativa).

Naturalmente, affinché si possano distribuire i ristorni, in qualsiasi forma disciplinati (come impieghi o come costi), è necessario che la società cooperativa si sia dotata di una previa loro disciplina statutaria (così, inequivocabilmente, l'art. 2545 *sexies*, primo comma, c.c.), eventualmente integrata con appositi regolamenti dell'assemblea dei soci e/o del consiglio di amministrazione.

Il codice civile non impone invece a qualsiasi cooperativa di diritto comune di distribuire i ristorni ai soci cooperatori⁴⁰. Il che è indirettamente provato dalla realtà: la maggioranza delle cooperative non ripartisce i ristorni tra i cooperatori e, ciononostante, il mancato riconoscimento dei ristorni non determina l'irrogazione di alcuna sanzione da parte del Ministero dello sviluppo economico che è competente a vigilare tali società.

8. Conclusioni

Come spero di aver illustrato nelle pagine precedenti, il dialogo tra il diritto delle cooperative e i principi contabili è ancora difficile, specialmente a causa del fatto che gli esperti contabili non conoscono adeguatamente le peculiarità giuridiche delle cooperative.

Lo IAS 32 costituisce un esempio di forzata e inutile (anzi dannosa per il mondo della cooperazione) omogeneizzazione delle regole contabili, cui si accompagna un'altrettanta pericolosa tendenza all'omogeneizzazione delle regole societarie dei diversi tipi di società. In attesa pertanto di una prossima modifica dello IAS 32, capace di disciplinare chiaramente anche la sua applicazione alle cooperative senza deprimerne le caratteristiche, suggerisco al patrio legislatore di non seguire sul punto le illustrate soluzioni adottate dai legislatori spagnolo e portoghese.

Anzi, l'Italia dovrebbe addirittura cambiare l'attuale perimetro di utilizzabilità dei bilanci IAS, scegliendo la stessa opzione minimale della Francia e della Germania; in effetti, c'è troppa incoerenza e ambiguità negli attuali principi contabili internazionali per farli assurgere a norme giuridiche, addirittura prevalenti sui diritti nazionali contabili (e societari). Bisogna poi eliminare le

⁴⁰ Per un tentativo di dimostrare l'affermazione riportata nel testo rimando, da ultimo, a CUSA, *La società consortile*, Torino, 2021, 123 e 127.

crescenti inserzioni di principi IAS nel diritto contabile civilistico, le quali determinano non solo significative incoerenze in quest'ultimo diritto⁴¹ ma anche inaspettate antinomie tra diritto contabile e diritto societario; esempio emblematico di ciò è il già ricordato art. 2427, primo comma, n. 22 *septies*, c.c.⁴², capace di creare inutili confusioni nella ripartizione delle competenze tra soci e amministratori circa le destinazioni degli utili (eventualmente a copertura di perdite pregresse).

Se lo IAS 32 rappresenta a livello internazionale un esempio di costrizione subita dal movimento cooperativo ad opera delle professioni contabili, la Bozza costituisce invece un esempio a livello nazionale di proposta del movimento cooperativo in parte (almeno provvisoriamente) accolta dalle professioni contabili.

Una proposta, quella appena ricordata, che però non può contenere una richiesta all'OIC di legittimare prassi illegittime⁴³, essendo l'OIC privo di potere legislativo; sicché, la Bozza è incapace di regolarizzare la contabilizzazione dei ristorni come rettifiche di voci del conto economico.

Più in generale, è giunto il momento di abbandonare l'ambiguità su taluni aspetti importanti della rappresentazione contabile delle cooperative, la quale accomuna una parte dei cooperatori, degli esperti contabili e delle autorità vigilanti (*in primis* il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate).

Solo in questo modo si contribuisce a promuovere adeguatamente il movimento cooperativo in conformità con l'art. 45, primo comma, Cost.

⁴¹ Come esemplifica DE ANGELIS, *I bilanci d'esercizio secondo il codice civile e gli IAS/IFRS*, cit.

⁴² Introdotto nel codice civile in ragione sì del dovere di adeguare il nostro ordinamento all'art. 17, par. 1, lett. o), Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 (volta a riformare il diritto dell'Unione europea sui bilanci di società), ma quest'ultima disposizione unionale deriva molto probabilmente dagli IAS 1, par. 137 e IAS 10, par. 12 e 13, adottati dalla Commissione europea tra il 2008 e il 2009, come rammenta STRAMPELLI, *sub art. 2427 bis c.c.*, in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa-Portale, t. I, Milano, 2016, 2339-2340.

⁴³ Nondimeno, l'attuale responsabile dell'ufficio legislativo della Lega nazionale delle cooperative (IENGO, *I ristorni assegnati ai soci di cooperative*, Assago, 2008, 29) sostiene che l'avanzo di gestione da cui partire per determinare ciò che è ristornabile ai soci corrisponde all'«utile d'esercizio (rigo 23 dell'art. 2425 c.c.) diminuito dei valori positivi relativi alle rettifiche di valore dell'attività finanziaria (lettera D dell'art. 2425 c.c.) e ai proventi ed oneri straordinari (lettera E del medesimo articolo)»; il valore così individuato diventerebbe poi il ristorno massimo distribuibile, una volta moltiplicato per la «percentuale di scambio mutualistico» intrattenuto dalla cooperativa coi suoi soci.

Il che può essere ottenuto, vuoi rammentando che i principi contabili nazionali devono soggiacere al diritto delle cooperative, vuoi richiedendo eventualmente al legislatore un nuovo diritto contabile delle cooperative, idoneo a rappresentarne chiaramente le peculiarità e a favorirne lo sviluppo nel rispetto dei loro tratti funzionali.